

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 2 GALLURA**

Convenzione per l'erogazione di prodotti dietetici senza glutine da parte di esercizi commerciali specializzati ex D.Lgs. 114/1998.

tra

La ASL n. 2 Gallura, d'ora innanzi denominato "soggetto ospitante" e/o ASL con sede legale in Via Bazzoni Sircana 2 – 2 A 07026 Olbia, C.F. e P.IVA 02891650901, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Marcello Giuseppe Acciaro

e

La Ditta DEIANA CELESTINA FRANCA con sede in Buddusò, codice fiscale DNECST57R55G147F - partita IVA 02385970906, iscritta al registro delle imprese presso la CCIAA di Sassari al n. REA SS - 170847, il cui esercizio commerciale denominato Ditta DEIANA CELESTINA FRANCA è ubicato in Buddusò, Corso Umberti I, 119.

si conviene e si stipula quanto segue

ART.1 OGGETTO E FINALITA'

Oggetto della presente convenzione è l'erogazione di prodotti dietetici senza glutine indicati nella sezione A2 del Registro Nazionale dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare di cui all'art.7 del D.M. 08.06.2001, istituito presso la Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione del Ministero della Salute – a favore di soggetti celiaci ed effettuata a carico del Servizio Sanitario Regionale per il tramite di esercizio commerciale rientrante nella tipologia e definizione resa dal D.Lgs. 114/1998.

ART. 2 OBBLIGHI DELLE PARTI

La Ditta DEIANA CELESTINA FRANCA si impegna a:

- garantire congruo assortimento dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare inseriti nel Registro Nazionale – sezione A2 – di cui all'art. 7 D.M. 08.06.2001, istituito presso la Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria degli Alimenti della Nutrizione del Ministero della Salute;
- garantire la fruibilità dei buoni mensili rilasciati dall'ASL n. 2 Gallura a favore dei soggetti celiaci nei limiti del tetto di spesa ivi previsto, nel rispetto delle modalità e dei prezzi di rimborso definiti nei relativi provvedimenti regionali vigenti, nonché delle ulteriori disposizioni definite dalla ASL n. 2 Gallura;
- provvedere alla consegna alla ASL di residenza dell'assistito, entro il giorno 5 di ciascun mese, delle fatture relative alla richiesta di pagamento dei buoni riferiti alle consegne effettuate nel mese precedente, corredati del fustello ottico dei prodotti erogati;
- garantire l'espletamento di tutti gli obblighi informativi espressamente richiesti dalla ASL n. 2 Gallura, da presentare unitamente alla documentazione contabile per il pagamento dei corrispettivi.

ART. 3 RISERVATEZZA GESTIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del reg. UE 2016/679 la Ditta DEIANA CELESTINA FRANCA sarà individuata, con successivo atto del Titolare del trattamento(l'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 Gallura), quale Responsabile del trattamento dei dati personali necessari e conseguenti allo svolgimento della prestazione contrattuale, il quale eseguirà il predetto trattamento secondo le

istruzioni e con le modalità che saranno contenute nell'apposito atto di nomina. Oltre ciò, incombe comunque in capo alla Ditta DEIANA CELESTINA FRANCA l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del rapporto contrattuale.

ART. 4 DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

4.1. La durata della convenzione è fissata in 1 anno decorrente dalla data della seconda sottoscrizione del presente atto.

4.2. Entrambe le parti possono recedere dalla convenzione in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da comunicarsi all'altro contraente con lettera raccomandata AR o PEC.

4.3. La convenzione cessa i suoi effetti nei confronti di entrambi i contraenti qualora entrino in vigore disposizioni normative o di carattere provvedimentale che modifichino la tipologia e le modalità di erogazione dei prodotti dietetici senza glutine.

4.4. In entrambi i casi di cui ai punti 4.2. e 4.3., la Ditta ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite nei mesi di effettivo servizio prestato e sino alla data di recesso o di entrata in vigore dell'atto normativo ovvero del provvedimento statale o regionale.

ART. 5 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

In caso di inadempimento anche di uno solo degli obblighi assunti, protratto oltre il termine 15 (quindici) giorni dall'intimazione ad adempiere, assegnato alla parte inadempiente a mezzo raccomandata AR o PEC, la controparte ha la facoltà di considerare risolto di diritto il rapporto convenzionale.

In ogni caso, si prevede che l'Azienda possa risolvere di diritto il rapporto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi a controparte con raccomandata AR o PEC, nei seguenti casi:

- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente convenzione;
- violazione da parte della Ditta dell'art. 3 della Convenzione (Obblighi di Riservatezza).

ART. 6 FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della convenzione saranno devolute al Foro di Tempio Pausania.

ART. 7 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile in materia di contratti.

Le imposte di bollo sono a carico della Parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Ditta Deiana Celestina Franca
Deiana Celestina Franca

Per la ASL n. 2 Gallura
Il Direttore Generale
Dott. Marcello Giuseppe Acciaro